



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI
"G. Marchetti"

Via Praviolai, 18 - 33013 GEMONA DEL FRIULI - Tel. 0432/981436 - Fax n. 0432/970373 - C.F. 82001280302 -

Indirizzo e-mail: info@itcgmarchetti.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

**RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI

“G. Marchetti”

Via Praviolai, 18 - 33013 GEMONA DEL FRIULI - Tel. 0432/981436 - Fax n. 0432/970373 - C.F. 82001280302 -

Indirizzo e-mail: info@itcgmarchetti.it

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure comparative adottate dall'I.T.C.G. “G. Marchetti” per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ribaditi dall'art. 46 della Legge 133/2008.
2. Ambito di applicazione
L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire
 - l'arricchimento dell'offerta formativa,
 - la formazione e l'aggiornamento del personale,
 - la realizzazione di particolari progetti didattici,
 - la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione,
 - la risoluzione di problemi tecnici, progettuali, scientifici e giuridico amministrativi.
3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

Il Dirigente scolastico sulla base della Programmazione dell'Offerta Formativa (POF), in coerenza con le finalità di cui all'art.1, c.1 del presente regolamento, verificata attraverso interpellazioni interne l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio interno all'Istituto, tenendo conto delle mansioni esigibili, ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita dall'art.1, c.1, del presente regolamento.

Art. 3

(Individuazione delle professionalità)

1. Il Dirigente scolastico predispone uno o più avvisi da pubblicare all'albo e sul sito web nei quali sono indicati i seguenti elementi:
 - a) l'ambito di riferimento ;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI

"G. Marchetti"

Via Praviolai, 18 - 33013 GEMONA DEL FRIULI - Tel. 0432/981436 - Fax n. 0432/970373 - C.F. 82001280302 -

Indirizzo e-mail: info@itcgmarchetti.it

- domande ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego ed ai sensi dell'art. 7, c. 6 del D. lgs 165/01, devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
 4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
 5. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti a cui conferire il contratto.

Art. 4

(Procedura comparativa)

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte i responsabili dei progetti /attività per cui si è resa necessaria la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio (max 100 punti) che valuti i seguenti elementi:
 - a) Qualificazione professionale e scientifica dei candidati
 - b) Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e conoscenza delle normative di settore
 - c) Metodologia che i candidati intendono adottare nello svolgimento dell'incarico
 - d) Eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso
 - e) Pubblicazioni ed altri titoli
3. L'attribuzione del punteggio terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati (max 20 punti)
 - b) Correlazione tra attività professionale abituale del candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento/attività per cui è richiesto l'intervento (max. 10 punti)
 - c) Qualità della metodologia che i candidati intendono adottare nello svolgimento dell'incarico (max. 15 punti)
 - d) Qualifica di personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 24/07/2003 (max 10 punti)
 - e) Precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico nell'ambito scolastico (max 20 punti)
 - f) Precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico nell'ambito dell'Istituto (max 20 punti)
 - g) Collaborazione con altri Enti del Territorio (max 5 punti)
4. Per esigenze di celerità e flessibilità per gli incarichi di assistenza tecnica l'Istituto attingerà dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.
5. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI

"G. Marchetti"

Via Praviolai, 18 - 33013 GEMONA DEL FRIULI - Tel. 0432/981436 - Fax n. 0432/970373 - C.F. 82001280302 -

Indirizzo e-mail: info@itcgmarchetti.it

Art 5

(Contratti)

- 1.I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32 , c. 4, del DI 44/01 soltanto per le prestazioni e le attività
 - che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali
 - che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro.
 - di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
2. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula dei contratti e alla copertura assicurativa come previsto dalla L.335/95, nei confronti dei candidati selezionati.
3. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione
 - il progetto/attività di riferimento
 - i termini di inizio e di conclusione della prestazione
 - il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, e della percentuale di contributi da versare a carico dell'Amministrazione (IRAP E INPS)
 - le modalità di pagamento del corrispettivo
 - le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del CC e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
4. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, cc.12 e 16 del D. Lgs. 165/01.

Art. 6

(Esclusioni)

1. Fermo restando quanto viene previsto agli artt. 3, 4 e 5, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) le attività di contrattazione, come definite dall'art.1 c. 1 del presente regolamento, il cui valore complessivo è inferiore al limite di spesa preventivamente fissato dal CI
 - b) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 - c) la peculiarità della prestazione o la specificità dell'intervento, in relazione alle specifiche competenze richieste, non consentano forme di comparazione.
 - d) Il dirigente scolastico può procedere a trattativa diretta qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta all'avviso di cui all'art. 3 c. 1 del presente regolamento oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste
 - e) particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
2. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI

"G. Marchetti"

Via Praviolai, 18 - 33013 GEMONA DEL FRIULI - Tel. 0432/981436 - Fax n. 0432/970373 - C.F. 82001280302 -

Indirizzo e-mail: info@itcgmarchetti.it

Art. 7

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Dirigente scolastico provvede, avvalendosi della collaborazione del DSGA, alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento alle tabelle contrattuali. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.
Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente scolastico può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

(Pubblicità ed efficacia)

1. Degli avvisi di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'istituto e l'affissione all'Albo.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. Il Dirigente scolastico relaziona al Consiglio di Istituto sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti.
4. I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto d'accesso ai sensi della L.241/90; il rilascio di copie è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
4. Il DSGA provvede alla tenuta della predetta documentazione.



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI

"G. Marchetti"

Via Praviolai, 18 - 33013 GEMONA DEL FRIULI - Tel. 0432/981436 - Fax n. 0432/970373 - C.F. 82001280302 -

Indirizzo e-mail: info@itcgmarchetti.it

5. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Art. 10
(Pubblicità regolamento)

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

Art. 11
(Abrogazione)

Tutte le delibere del CI precedentemente assunte in materia di disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione si intendono abrogate.

Art. 12
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.